

	PROVINCIA DI AREZZO	COMUNE DI MONTERCHI
	REG.	
	CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA	
	DELLA PROVINCIA DI AREZZO	
	<i>(D.L. vo 18 agosto 2000 n° 267 – art. 30; art. 62, comma 6, lett. a) del decreto</i>	
	<i>legislativo 31 marzo 2023, n. 36; art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014,</i>	
	<i>n. 56)</i>	
	L'anno duemilaventicinque , addì _____ (____) del mese di _____ con la	
	presente convenzione a valere per ogni conseguente effetto di legge:	
	TRA	
	La Provincia di Arezzo , codice fiscale 80000610511 rappresentata da	
	Alessandro Polcri nato a Sansepolcro (AR) il 21.06.1982 nella sua qualità di	
	Presidente (C.F. 80000610511 e P.IVA 00850580515),	
	E	
	Il Comune di Monterchi nella persona del sindaco Romanelli Alfredo nato a	
	Monterchi (AR) il 24.04.1958, che agisce in nome e per conto	
	dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. e P.IVA. 00197650518),	
	PREMESSO:	
	1) che in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti	
	pubblici di cui al decreto legislativo 2023, n. 36, le cui disposizioni con i	
	relativi allegati hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023;	
	2) che, tra le disposizioni del nuovo codice dei contratti, è previsto per le	
	stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di	
	acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di	
	contenimento della spesa, che possono procedere direttamente e	

	autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non	
	superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento	
	di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso	
	l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a	
	disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti	
	aggregatori;	
	3) che per effettuare gare di importo superiore alle soglie previste per gli	
	affidamenti diretti dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di	
	ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, e per l'affidamento	
	di lavori d'importo pari o superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti	
	devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 di cui al	
	decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;	
	4) che la qualificazione per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i	
	servizi di ingegneria e architettura, e per l'affidamento di lavori si articola	
	in tre fasce di importo:	
	a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla	
	soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;	
	b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture	
	fino a 5 milioni di euro e per lavori fino a 5.382.000 euro per gli	
	appalti pubblici di lavori e per le concessioni;	
	c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo;	
	5) che è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità,	
	un elenco delle stazioni qualificate di cui fanno parte, in una specifica	
	sezione anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti	
	aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che	

	soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è	
	iscritta nell'elenco di cui al primo periodo;	
	6) che le stazioni appaltanti non qualificate, come precisato al precedente	
	punto, fatto salvo i casi in cui possono procedere direttamente e	
	autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non	
	superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento	
	di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro:	
	a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a	
	una centrale di committenza qualificata;	
	b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 2, comma	
	1, lettera z), dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.	
	36, a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti	
	qualificate;	
	c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore	
	alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del decreto	
	legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché ad affidamenti di lavori di	
	manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro	
	mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di	
	negoziiazione messi a disposizione dalle centrali di committenza	
	qualificate secondo la normativa vigente;	
	d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle	
	centrali di committenza qualificata e dai soggetti aggregatori, con	
	preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il	
	bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello	
	specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di	

	convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa	
	motivazione, senza limiti territoriali;	
	e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;	
	f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c) del presente	
	punto;	
	7) che la stazione appaltante e le centrali di committenza presentano	
	domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali	
	di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l'apposita	
	sezione dell'AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti	
	dall'ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione	
	della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione;	
	8) che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale	
	dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di	
	committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara,	
	rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante	
	qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta	
	se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua	
	ricezione;	
	9) che in sede di prima applicazione la stazione appaltante della Provincia di	
	Arezzo, previa richiesta ID: 64897D265BB1B3F488D351E risulta iscritta,	
	con riserva nell'elenco tenuto da ANAC, di cui all'art. 63, comma 1, primo	
	periodo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;	
	10) che secondo le disposizioni transitorie e di coordinamento al nuovo	
	codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [art.	
	225, comma 8], in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti	

	riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in	
	tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e	
	resilienza e dal Piano nazionale complementare, nonché dai programmi	
	cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le	
	infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con	
	dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di	
	cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla	
	legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito	
	in legge, con modificazioni, in legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le	
	specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la	
	realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano	
	nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, di cui al regolamento	
	(UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre	
	2018;	
	11) che la parte seconda della lett. a), del comma 1, art. 1, del decreto-legge	
	18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno	
	2019, n. 55, così dispone: «Nelle more di una disciplina diretta ad	
	assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni	
	appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni	
	non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi	
	e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37,	
	comma 4 [del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50], attraverso le	
	unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo	
	di provincia.»;	

	12) che l'Amministrazione provinciale di Arezzo, con deliberazione consiliare	
	n. 8 del 18 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo	
	schema di convenzione tipo tra la Provincia di Arezzo e i Comuni del	
	territorio per l'adesione alla stazione unica appaltante, ai sensi del	
	combinato disposto degli artt. 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile	
	2016, n. 50 ed art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;	
	13) che, pertanto, per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano	
	nazionale di ripresa e resilienza, viene confermata la specialità rispetto al	
	sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dagli articoli	
	62 e 63 e dell'allegato II.4 del d.lgs. 36/2023;	
	14) che l'art.30 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine	
	di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti	
	locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono	
	stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e	
	garanzie;	
	15) ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n.56, « <i>La</i>	
	<i>provincia, può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di</i>	
	<i>predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di</i>	
	<i>monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e</i>	
	<i>procedure selettive.</i> »;	
	16) che l'Amministrazione provinciale di Arezzo, con deliberazione consiliare	
	n. 50 del 29.09.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di	
	legge e l'Amministrazione Comunale di Monterchi con deliberazione	
	consiliare n.1_del 15.03.2025_dichiarata immediatamente eseguibile, ai	
	sensi di legge, hanno deciso di esercitare le funzioni di predisposizione	

	dei documenti di gara e di stazione appaltante, mediante convenzione ai	
	sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31	
	marzo 2023, n. 36, artt. 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.	
	50 ed art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nonché	
	approvato il relativo schema di convenzione.	
	Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – Definizione della Stazione appaltante qualificata "Provincia di	
	Arezzo"	
	1. La Provincia di Arezzo, quale Stazione appaltante qualificata, (di seguito	
	anche SA) svolge le funzioni di <i>"Stazione appaltante o centrale di</i>	
	<i>committenza"</i> , curando le procedure di gara dirette all'acquisizione di	
	forniture, servizi e lavori, per la stazione appaltante del Comune di	
	Monterchi, non qualificata, ai sensi del comma 2 dell'art. 63 del d.lgs. n.	
	36/2023 comprese le procedure afferenti agli investimenti pubblici	
	finanziati, in tutto o in parte dal Regolamento (UE) 2021/240 del	
	Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal	
	Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del	
	12 febbraio 2021.	
	ART. 2 – Attribuzioni della Stazione appaltante qualificata	
	1. La SA opera presso la sede operativa della Provincia di Arezzo, Piazza della	
	Libertà, 3, Arezzo.	
	2. La SA opera:	
	a) come Stazione appaltante qualificata di cui all'art. 1, comma 1, lettera	
	t), dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;	

	b) come Stazione appaltante qualificata di committenza, in relazione alle	
	procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti	
	pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le	
	risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano	
	nazionale complementare, nonché dai programmi cofinanziati dai	
	fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di	
	supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.	
	3. Restano esclusi dall'ambito della presente convenzione:	
	- gli affidamenti diretti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del	
	decreto legislativo n. 36/2023;	
	- gli affidamenti di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo n.	
	36/2023;	
	- gli affidamenti per i quali è obbligatorio il ricorso a strumenti	
	elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o MEPA, o nel caso di ricorso	
	a Centrali di Committenza Regionali e Soggetti Aggregatori (a titolo	
	meramente esemplificativo, servizi di pulizia, trasporto scolastico,	
	etc., attribuiti alla competenza del Soggetto Aggregatore regionale ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 luglio 2018).	
	4. Il Comune aderente invia alla SA, entro 10 gg. dalla loro approvazione, gli	
	atti di programmazione di lavori, forniture e servizi pubblici, predisposti ai	
	sensi del D.lgs. n. 36/2023 e suoi allegati, per gli affidamenti di cui al comma	
	2 del presente articolo.	
	5. La SA, al ricevimento della documentazione tecnica e dei criteri per la	
	predisposizione della documentazione di gara, provvede a predisporre e ad	
	inviare al Comune aderente la documentazione medesima da allegare alla	

	determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	
	6. La SA, si impegna, entro giorni trenta dal ricevimento della determinazione a contrattare, corredata e completa della relativa documentazione, ad attivare la procedura di gara.	
	7. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno, la SA darà seguito alla richiesta del Comune aderente solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività del Servizio.	
	8. In ogni caso la SA darà corso alle richieste provenienti dal Comune aderente secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo e secondo i tempi compatibili con il carico di lavoro. La SA comunicherà al Comune aderente i tempi di espletamento o l'eventuale posticipo della procedura.	
	9. Le procedure di gara saranno avviate nel rispetto dell'ordine cronologico di richiesta di attivazione, fatte salve le eventuali interruzioni di termini conseguenti alla necessità di integrare o modificare la documentazione.	
	10. Le procedure di gara della Provincia di Arezzo hanno priorità sulle gare dei Comuni aderenti. In particolare, le gare della Provincia di Arezzo correlate all'ottenimento di finanziamenti hanno priorità assoluta.	
	11. Le funzioni di Stazione appaltante o centrale di committenza sono esplicate nella sola fase di svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione, pertanto la SA svolge, in particolare:	
	a) acquisizione del CIG per conto del Comune convenzionato, qualora necessario;	
	b) pagamento del contributo Anac;	
	c) predisposizione degli atti di gara (avviso, bando, disciplinare, lettere	

	d'invito) per conto del Comune aderente;	
	d) attività di pubblicazione degli atti di gara ai sensi di legge, ad	
	esclusione delle pubblicazioni sulle piattaforme di ANAC;	
	e) attività di supporto al RUP nella predisposizione delle risposte ad	
	eventuali istanze di chiarimenti in ordine alla documentazione di gara,	
	formulate dagli operatori economici;	
	f) assistenza al RUP nello svolgimento delle operazioni di gara;	
	g) redazione dei Verbali di gara delle sedute pubbliche (fase di	
	ammissione/esclusione dei concorrenti, fase di valutazione	
	economica e stesura della graduatoria finale) con formulazione della	
	proposta di aggiudicazione;	
	h) trasmissione al Comune aderente del Verbale che propone	
	l'aggiudicazione e di tutta la documentazione di gara, necessaria per i	
	controlli di legge.	
	i) attività di supporto al Comune aderente nell'ambito del sub-	
	procedimento concernente i controlli post gara previsti dal Codice dei	
	Contratti in capo al soggetto aggiudicatario;	
	j) attività di supporto al RUP nell'ambito di eventuali istanze di accesso	
	agli atti di gara.	
	12. Lo svolgimento delle predette funzioni avviene utilizzando, nell'ordine:	
	a) il personale della Provincia di Arezzo assegnato all'Ufficio Gare;	
	b) il personale del Comune convenzionato per il quale, con la sottoscrizione	
	della presente Convenzione, il Comune aderente autorizza sin d'ora la	
	prestazione dell'attività di servizio direttamente presso la Stazione	
	appaltante qualificata, ogni qualvolta venga espressamente richiesto dal	

responsabile del Servizio Gare, Appalti, Contratti e Espropri.

13. La SA si avvale, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n.360/2023, di una piattaforma per la gestione delle gare telematiche ed il Comune aderente dichiara di autorizzare l'inserimento dei propri dati e logo all'interno della piattaforma stessa per le finalità di cui al Codice dei contratti.

ART. 3 – Attribuzioni del Comune convenzionato.

1. Il Comune aderente convenzionato rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio essendo demandate alla Stazione appaltante qualificata unicamente le funzioni strumentali volte all'individuazione dell'aggiudicatario "provvisorio", permanendo in capo al Comune medesimo ogni attività amministrativa di gestione a rilevanza esterna.

2. Sono attribuite, in particolare, al Comune aderente:

a) l'approvazione e validazione del progetto dell'opera o dell'acquisizione del bene o servizio ed in particolare il Capitolato speciale d'appalto e tutta la documentazione tecnica da inserire in piattaforma e lo schema di contratto;

b) l'acquisizione, quando possibile, del CIG

c) l'acquisizione del CUP necessario come per legge;

d) la nomina del RUP ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 36/2023;

e) l'adozione della determinazione a contrattare nella quale sono formalmente conferite alla Stazione appaltante qualificata, in tutto o in parte, le attribuzioni di cui ai precedenti articoli;

f) la selezione (di competenza specifica del RUP comunale), anche

	tramite indagine di mercato, degli Operatori economici da invitare alle	
	procedure negoziate;	
	g) la nomina della Commissione di gara nel caso in cui il criterio di	
	aggiudicazione sia quello dell’Offerta economicamente più	
	vantaggiosa;	
	h) l’eventuale messa a disposizione del personale per lo svolgimento	
	della gara qualora richiesto dalla SUA.AR, in modo particolare dal	
	Responsabile del Servizio/Ufficio competente;	
	i) la predisposizione delle risposte ad eventuali istanze di chiarimento in	
	ordine alla documentazione di gara, formulate dagli operatori	
	economici;	
	j) la partecipazione del RUP del Comune aderente alle sedute pubbliche	
	di gara;	
	k) la verifica dell'anomalia dell’offerta qualora necessaria ed, in ogni	
	caso, la verifica di congruità della manodopera, entrambe di	
	competenza del RUP;	
	l) l'aggiudicazione della procedura di gara;	
	m) la gestione di eventuali richieste di accesso agli atti;	
	n) la verifica dei requisiti;	
	o) la redazione e stipulazione del contratto completa di tutti gli	
	adempimenti connessi ed ogni attività successiva legata alla fase	
	esecutiva dello stesso.	
	ART. 4 – Seggi e Commissioni di gara	
	1. La SA provvederà, su indicazione del Comune aderente, alla	
	individuazione, senza necessità di provvedimento espresso, della	

	composizione del Seggio di gara in caso di appalto aggiudicato con il	
	criterio del minor prezzo. Lo stesso sarà composto dal RUP del Comune	
	aderente e da due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario	
	verbalizzante, dipendenti della SA.	
	2. Il Comune aderente provvederà alla nomina, con adozione di specifico	
	atto, della Commissione di aggiudicazione, secondo le disposizioni di cui	
	all'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di appalto aggiudicato con il	
	criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La stessa sarà	
	composta da esperti nello specifico Settore oggetto del contratto, in	
	numero dispari di tre o cinque scelti dal Comune aderente che	
	provvederà, altresì, alla raccolta dei <i>curricula</i> e delle dichiarazioni	
	sull'assenza di cause di incompatibilità/conflitti di interesse. I costi della	
	Commissione Giudicatrice vengono sostenuti interamente dal Comune	
	aderente.	
	ART. 5 – Finanziamenti	
	1. La Provincia di Arezzo si impegna a richiedere ed a partecipare a richieste	
	di finanziamento o a rimborsi da parte di altri enti pubblici che	
	usufruiscono del servizio di stazione appaltante o centrale di	
	committenza.	
	2. Gli eventuali finanziamenti saranno utilizzati per abbattere i costi delle	
	procedure da parte degli enti aderenti e della Provincia, andando a	
	finanziare i costi di funzionamento della SA.	
	ART. 6 – Ripartizione delle spese	
	1. Il Comune aderente riconosce alla SA ai sensi dell'art. 45, comma 8, del	
	D.lgs. n. 36/2023, un importo calcolato in base all'importo degli	

affidamenti di competenza della Stazione appaltante qualificata secondo

le seguenti percentuali:

COMUNE (residenti)	IMPORTO OPERA/SERVIZIO/FORNITURA	CONTRIBUTO (%)	IMPORTO
	fino a €150.000	----	€ 450
fino a 10.000 ab.			min. € 450
	da € 150.000 a € 1.000.000	0,2	max. € 2.000
			min. € 2.000
	sup a € 1.000.000	0,1	max. € 5.000
	fino a €150.000	---	€ 600
superiore a 10.000 ab.			min. € 600
	da € 150.000 a € 1.000.000	0,3	max. € 3.000
			min. € 3.000
	sup a € 1.000.000	0,2	max. € 6.000

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno ripartite, tra il personale dell'Ufficio Gare, Appalti, in cui è incardinata la Stazione appaltante qualificata, che ha partecipato alla predisposizione e all'espletamento delle procedure di gare, ed il personale dei comuni aderenti, nell'eventualità in cui sia stata richiesta la loro partecipazione alle suddette attività espletate dalla SA, secondo le percentuali stabilite da apposito regolamento della SA.

3. Non sono contemplate tra le somme di cui al precedente comma 2 e, pertanto, rimangono a carico del Comune aderente le spese inerenti alla pubblicità delle procedure, ai contributi per l'ANAC, alle commissioni di gara. Le spese anticipate dalla Provincia dovranno essere rimborsate dall'Ente aderente entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'ente aderente, salvo il caso di accertamento in via definitivo di responsabilità a carico della Provincia di Arezzo esclusivamente per le attività amministrative poste direttamente in essere dalla stessa. La SA fornirà ogni informazione o elemento utile al contenzioso attinente all'attività da

essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere, riservandosi in via eventuale la possibilità di costituirsi in giudizio.

ART. 7 – Decorrenza e validità

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è valida fino al 31 dicembre 2026.
2. L'Ente aderente ha facoltà di recedere al termine dei procedimenti in corso già affidati alla SA rimborsando comunque le quote di spettanza fino al momento del recesso. La comunicazione di recesso è indirizzata al Presidente della Provincia di Arezzo, con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 8 - Trattamento dei dati

3. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Comune aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SA, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulla piattaforma per le gare telematiche, sulle Gazzette e sui Bollettini ufficiali di organismi pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.
4. Il Comune aderente autorizza la SA all'utilizzo del logo/stemma dell'Ente.
5. Il Comune aderente, con la sottoscrizione della presente convenzione, nomina il Dirigente della SA, Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SA medesima.
6. Il Comune aderente assolve autonomamente agli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.

ART. 9 – Norme finali e transitorie

1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente

convenzione avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si

impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che

avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.

2. In caso di contenzioso tra gli enti aderenti e la Provincia il Tribunale

competente è quello di Arezzo.

ART. 10 – Registrazione

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del

D.P.R. 26.04.1986, n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.

16, tabella B, del D.P.R. n. 642/1972.

ART.11 – Adeguamenti Normativi

Eventuali modifiche al Codice contratti o alla normativa della materia, intro-

dotte nel corso della vigenza della Convenzione, verranno automaticamente

applicate.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della Provincia di Arezzo

Il Sindaco del Comune di Monterchi